

**STATUTO
DELLA
"UNIVERSITÀ DEGLI ANZIANI DI LEGNANO E ZONA ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE"**

Titolo I

Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

1.1 E' costituito, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione denominata: **"Università degli Anziani di Legnano e Zona Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"UALZ APS"** (di seguito l' **"Associazione"**). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione indica, inoltre, gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale

1.2 L'Associazione ha sede legale in **Legnano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La sede sociale potrà essere trasferita in altro comune con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – Scopo e attività dell'Associazione

2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi- delle attività di interesse generale di seguito individuate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si propone di (i) migliorare il benessere fisico psichico delle persone – in particolare over 50– attivando iniziative che possano migliorare la condizione sociale e morale dell'individuo, favorendone l'aggregazione e tutelandolo dai rischi della solitudine e dell'emarginazione sociale;(ii) promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato in particolare nel territorio di Legnano; (iii) promuovere la conoscenza del territorio.

2.2 Per il perseguimento delle sue finalità L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lett. i,k) e u) .come segue:

- organizzazione e gestione di attività, eventi e manifestazioni culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (a titolo esemplificativo laboratori, corsi, mostre, convegni ecc.);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
- sostegno ad altri enti senza scopo di lucro per attività di interesse generali in linea con le finalità della Associazione.;
- erogazioni di borse di studio a favore di soggetti svantaggiati.

2.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

2.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché le attività di raccolta fondi previste dall'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 3 – Risorse economiche

3.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- g) dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 per l'associazione di promozione sociale.

Titolo II SOCI

ART. 4 – Soci

4.1 Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

4.2 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Possono essere soci dell'Associazione, anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle APS.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Consiglio stesso nella quale sia indicato il domicilio e/o l'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo

4.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

4.5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4.6 La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare specifiche procedure per agevolare maggiormente il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

5.2 I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Recesso ed esclusione del socio

6.1 La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea nel caso di: grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato con lettera raccomandata e/o PEC;
- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'associato.

6.2 L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

6.3 La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di associato

6.4 Contro le deliberazioni relative ad esclusione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera del Consiglio Direttivo.

6.5 L'associato escluso con provvedimento definitivo che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione

all'Associazione per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

6.6 La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario o escluso, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - Volontariato

7.1 L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

7.2 Al volontario possono essere rimborsate, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7.3 I volontari che svolgano in maniera non occasionale attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro dei volontari. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Rettore
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 9 – Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati.

9.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, con avviso scritto pubblicato sul sito dell'Associazione e spedito a ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

9.3 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede (fisica o virtuale) della prima e seconda convocazione che può essere tenuta anche nello stesso giorno, e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata:

in questo caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quaranta giorni dalla richiesta.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

11.1 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

11.2 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.3 Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

11.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da minimo 5 e massimo 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, purché sempre in numero dispari. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

12.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

12.3 Il Presidente di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare trasmessa anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera o posta elettronica.

12.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

12.5 L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni previste per le assemblee.

12.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.7 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

12.8 In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

12.9 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto su apposito libro.

12.10 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

12.11 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- convocare le assemblee;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale;

- acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 117/2017;
- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- nominare nella sua prima seduta il Presidente, il Vicepresidente e il Rettore;
- può nominare un Segretario o un Tesoriere ai sensi dei successivi art. 16 e 17;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

12.12 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

ART. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in giudizio e avanti tutte le Autorità Amministrative e Giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

13.2 Potrà aprire, chiudere ed operare sui conti correnti, nei limiti degli affidamenti concessi per deliberazione del Consiglio e potrà rilasciare deleghe per le operazioni di conto corrente. Potrà inoltre assumere e/o licenziare personale, sempre previa deliberazione del Consiglio.

13.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio convoca l'Assemblea dei soci. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

13.4 Il Presidente resta in carica per tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

13.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 – Vice Presidente

14.1 Il Vice Presidente assume tutti i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 15 - Rettore

15.1 Il Rettore presiede a tutte le attività didattiche e culturali dell'Associazione; formula i programmi e sceglie i relatori delle conferenze e i docenti dei corsi e dei laboratori. Propone al Consiglio Direttivo il programma di ogni anno accademico per la sua definitiva adozione.

15.2 Può farsi coadiuvare da uno o più Vice Rettori e da un Comitato Didattico. La carica di Rettore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri

ART. 16 - Segretario

16.1 Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 17 - Tesoriere

17.1 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura con il Presidente la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Tiene regolare inventario dei beni dell'Associazione.

ART. 18 - L'Organo di Controllo

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

18.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

18.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale - se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo

18.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

18.7 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo se collegiale si applicano le disposizioni previste per le riunioni dell'organo di amministrazione, in quanto compatibili.

ART. 19 - Collegio dei Proviviri

19.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Collegio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Durante la sua prima riunione il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

19.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere e possibilmente conciliare tutte le controversie che possano insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione e/o i suoi Organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

19.3 Chiunque voglia accedere al giudizio del Collegio deve presentare allo stesso un ricorso scritto entro il termine perentorio di sessanta giorni dal fatto che ha dato origine alla controversia.

19.4 Il Collegio dei Probiviri, per l'espletamento del suo mandato, può richiedere la presenza delle parti, sentire testimoni, controllare libri e scritture.

19.5 Il Collegio decide secondo equità, senza alcuna formalità di procedura. Il suo lodo è inappellabile.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE – FUNZIONAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Rendiconto e scritture contabili

20.1 Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

20.2 Il bilancio di esercizio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

20.3 L'ente deposita il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

21.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Personale retribuito

22.1 L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

22.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dopo la fase liquidatoria che sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24 - Regolamento

24.1 Al fine di disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione, essa potrà munirsi di un proprio Regolamento, che, così come le sue eventuali modifiche, sarà approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 25 - Disposizioni finali

25.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Roberto Franco Diop

